



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL  
COMMERCIO

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2019-100 DATA 01/04/2019**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA  
URBANA PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL IN ALCUNE LOCALITA' DELLA  
CIRCOSCRIZIONE DEL MUNICIPIO 2°.**

01/04/2019	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO  
- SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO -  
Schema Provvedimento N. 2019-POS-102 del 01/04/2019

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL IN ALCUNE LOCALITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL MUNICIPIO 2°.**

Su proposta dell'Assessore al Commercio, dott.ssa Paola Bordilli e dell'Assessore alla Sicurezza, dott. Stefano Garassino,

### **Premesso che:**

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;
- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;
- il quartiere di Sampierdarena ed alcune zone limitrofe - come risulta comprovato dai numerosissimi esposti avanzati dalla popolazione residente nel territorio interessato nonché dalle segnalazioni da parte del Municipio competente - sono particolarmente soggetti al verificarsi di episodi costituenti reato, quali risse, aggressioni e danneggiamenti;
- sempre più spesso tali fenomeni criminosi, come emerge dalle risultanze dei controlli della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, sono causati dall'abuso di bevande alcoliche assunte in modalità di aggregazione in spazi aperti in orario sia diurno che notturno;
- il consumo smodato di alcool comporta conseguenze negative per quanto riguarda la salute di chi lo assume ma è spesso accompagnato da atteggiamenti e comportamenti degeneri che sfociano, sovente, in una tendenziale aggressività verso il prossimo;

- non è raro che tali soggetti, per ragioni futili, vengano alle mani tra di loro o se la prendano con passanti o commercianti, atteso il loro stato di alterazione psicofisico;

- tali forme di aggregazione si verificano in particolare nelle aree così circoscritte:

*Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a via Capello, Via Capello, via Fillak , via del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa via Anguissola (chiusa), via Vicenza, via Caveri sino all' incrocio con la via Bazzi, via Bazzi, piazza Ghiglione, via Currò (tra piazza Ghiglione e via C. Rolando), via C. Rolando, via G.B. Monti sino a via Alfieri, via Alfieri, via Cantore (tratto a monte tra via G.B. Monti e via Alfieri e a mare tra piazza Montano e via U. Rela), via Cantore da via Urbano Rela a via Pedemonte (tratto di confine esterno non rientrante nell'O.S.), via Pedemonte sino a via Dottesio, via Dottesio, Via Di Francia , via Milano, piazza Di Negro, piazza San Teodoro, via di Fassolo, via San Benedetto, Mura degli Zingari, via Adua, via Buozzi, piazza Di Negro, via Milano, piazzale Traghetti Iqbal Masih ,via Milano, Via Albertazzi, Lungo Mare Canepa, via Operai, via Pacinotti, via Pieragostini sino a largo Jursè, Largo Jursè, via Spataro, sottovia ferroviario pedonale, via Orgiero, via Bezzecca, via Miani (chiusa);*

- è stato realizzato un piano coordinato di controllo del territorio che ha coinvolto le diverse Forze di Polizia al fine di contrastare comportamenti che pregiudicano la sicurezza ed il decoro urbano;

- ai sensi dell'articolo 54, cc. 4 e 4 bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico degli Enti locali - al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;

- per rendere più efficace l'attività di controllo e prevenzione degli episodi di degrado ed inciviltà, questa Civica Amministrazione in data 02 ottobre 2018 ha adottato specifico provvedimento (Ordinanza del Sindaco n. 332 del 04/10/2018) mediante il quale ha stabilito il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche in area pubblica ed aperta al pubblico nel perimetro sopra elencato, ogni giorno dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, sino al 31 marzo 2019;

### **Considerato che:**

- nonostante il provvedimento sopra indicato le problematiche conseguenti al consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche permangono, stanti le reiterate segnalazioni di cittadini residenti e del Municipio interessato, contribuendo ad alimentare la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e quindi al riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;

- tali fenomeni assumono maggior rilevanza nei periodi primaverile ed estivo in cui è maggiore il tempo trascorso da soggetti ebbri in luoghi pubblici od aperti al pubblico ;
- che il divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (esclusi i plateatici dei pubblici esercizi) colpisce in particolar modo le persone dedite all'assunzione smodata di alcool che si approvvigionano negli esercizi ove tali bevande sono disponibili a basso prezzo, per poi radunarsi su aree pubbliche e consumarle spesso sino all'alterazione psicofisica conseguente all'abuso;
- l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze di Polizia, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la ricostituzione delle condizioni di vivibilità necessarie all'eliminazione dei fattori che determinano nella zona quella situazione di grave degrado urbano che a sua volta costituisce minaccia per la sicurezza dei cittadini;
- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
- stante la situazione emergenziale evidenziata in premessa, sia indispensabile adottare idoneo provvedimento contingibile ed urgente, sotteso a contrastare il fenomeno sopra descritto, che, andando ad incidere in maniera più efficace sul consumo/abuso di bevande alcoliche nella prefata area, contrasti atti e comportamenti i quali, pur non configurando di per sé ipotesi di reato, sono comunque tali da compromettere la vivibilità della comunità, causando pregiudizio alla sicurezza urbana;
- può considerarsi congrua la vigenza del presente provvedimento sino al 30/09/2019, atteso che nel corso del periodo primaverile ed estivo può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista della successiva stagione a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità ed urgenza;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva;

**Visti:**

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c. 1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

**Acquisito** il visto di conformità del Segretario Generale;

**Dato atto** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

**Richiamate** le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro nonché del Regolamento di Polizia Annonaria, ed in particolare i divieti di:

- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);
- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);
- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio, incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione. (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);
- detenere dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di ogni giorno bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo (art. 4 comma 2 “Regolamento di Polizia Annonaria”);

Ritenuto opportuno rammentare che la detenzione di bevande alcoliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori;

## **ORDINA**

che ogni giorno, dalle ore 12,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, fino al 30 settembre 2019, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato

consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel perimetro del seguente ambito territoriale, anch'esso compreso:

*“Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a via Capello, Via Capello, via Fillak , via del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa via Anguissola (chiusa), via Vicenza, via Caveri sino all' incrocio con la via Bazzi, via Bazzi, piazza Ghiglione, via Currò (tra piazza Ghiglione e via C. Rolando), via C. Rolando, via G.B. Monti sino a via Alfieri, via Alfieri, via Cantore (tratto a monte tra via G.B. Monti e via Alfieri e a mare tra piazza Montano e via U. Rela), via Cantore da via Urbano Rela a via Pedemonte (tratto di confine esterno non rientrante nell'O.S.), via Pedemonte sino a via Dottesio, via Dottesio, Via Di Francia , via Milano, piazza Di Negro, piazza San Teodoro, via di Fassolo, via San Benedetto, Mura degli Zingari, via Adua, via Buozzi, piazza Di Negro, via Milano, piazzale Traghetti Iqbal Masih ,via Milano, Via Albertazzi, Lungo Mare Canepa, via Operai, via Pacinotti, via Pieragostini sino a largo Jursè, Largo Jursè, via Spataro, sottovia ferroviario pedonale, via Orgiero, via Bezzecca, via Miani (chiusa)”*.

Sono fatte salve eventuali deroghe.

### **AVVERTE**

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

All'atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/1981.

E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

### **MANDA**

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
- alla Direzione Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine per il controllo dell'osservanza della disposizioni contenute nel presente provvedimento;

IL SINDACO  
(Marco Bucci)